

ELENCO DELLE COLLABORAZIONI ORIZZONTALI

ELENCO DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE CON LE QUALI LA SOCIETA' AGENTE GIRIBALDI LUCA (numero di iscrizione al R.U.I.: A000055290) HA RAPPORTI D'AFFARI SULA BASE DI COLLABORAZIONE ORIZZONTALE O LETTERE D'INCARICO:

Ragione o denominazione sociale:	SCD SRL
Numero Iscrizione:	A000400379
Ragione o denominazione sociale:	ASSIPOINT
Numero Iscrizione:	A000147549
Ragione o denominazione sociale:	GGMB BROKERS
Numero Iscrizione:	B000532007

ALLEGATO 3

INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, **prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione** (fatto salvo si tratti di un contratto IBIP distribuito da intermediari iscritti nella sezione D del RUI, applicandosi in tal caso la disciplina dettata dalla Consob), di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all'Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.

Sezione I – Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente

Cognome e Nome: GIRIBALDI LUCA

(barrare una delle seguenti opzioni)

Iscritto nella sezione A, B, D, E del Registro Unico degli Intermediari

in data 15/11/2016, con il numero A000055290

che opera in forma individuale

oppure

che opera in veste di responsabile dell'attività assicurativa di

Sede Legale CORSO MONTE GRAPPA 74/B – 10146 TORINO

Sedi Operative CORSO MONTE GRAPPA 74/B

Recapito telefonico 0117715205

Sito internet (se esistente) WWW.GIRIBALDIASSICURAZIONI.IT

posta elettronica AGENZIA@GIRIBALDIASSICURAZIONI.IT

Posta Elettronica Certificata – PEC GIRIBALDI.LUCA@PEC.IT

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

Sezione II – Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo e riassicurativo (barrare l'opzione interessata)

L'intermediario ha messo a disposizione nei locali del distributore

L'intermediario ha pubblicato sul suo sito internet

i seguenti elenchi:

1. elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali l'intermediario ha rapporti d'affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale o di lettere di incarico; in caso di collaboratore iscritto nella sezione E, indicare i rapporti dell'intermediario principale con il quale collabora
2. elenco degli obblighi di comportamento cui adempiono, indicati nell'allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018

Il contraente richiede la consegna o la trasmissione dell'elenco di cui al punto 1 (*in caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza*)

Sezione III – Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

L'intermediario (barrare l'opzione interessata)

è detentore

non è detentore

di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto in una delle società del Gruppo ITAS.

Le società del Gruppo ITAS (barrare l'opzione interessata)

detengono

non detengono

una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale e dei diritti di voto delle società di intermediazione per la quale l'intermediario opera.

Sezione IV – Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

Spazio riservato agli iscritti in A, B ed E:

L'attività di distribuzione intermediazione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.

Spazio riservato agli iscritti in A:

Il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, ha facoltà di inoltrare per iscritto all'impresa:

- i reclami relativi al rapporto contrattuale, alla gestione dei sinistri e, in generale, ai prodotti ed ai servizi offerti dall'impresa;
- i reclami riguardanti i comportamenti dell'intermediario e dei dipendenti e collaboratori di cui si avvale, compresi gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B e D del RUI che eventualmente collaborano con l'intermediario stesso nell'ambito dei rapporti di libera collaborazione di cui all'art. 22, comma 10, D.L. 179/2012 convertito in L. 221/2012.

Il reclamo può essere inoltrato a:

Servizio Reclami Gruppo ITAS Assicurazioni - Piazza delle Donne Lavoratrici, 2 – 38122 Trento, Italia; Fax: 0461 891 840 email: reclami@gruppoitas.it

[Nobis Compagnia di Assicurazioni - Servizio Reclami Viale Colleoni 21 - 20864 Agrate Brianza \(MB\) fax 039/6890432 email \[reclami@nobis.it\]\(mailto:reclami@nobis.it\) pec \[nobisassicurazioni.reclami@pec.it\]\(mailto:nobisassicurazioni.reclami@pec.it\)](#)

[Uca Assicurazioni spese legali e peritali Spa – Ufficio Reclami Piazza San Carlo, 161 – Palazzo Villa – 10123 Torino Telefono 0110910641 fax 01119835740 email \[reclami@ucaspa.com\]\(mailto:reclami@ucaspa.com\) pec \[reclamiuca@legalmail.it\]\(mailto:reclamiuca@legalmail.it\)](#)

I reclami devono contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con recapito telefonico;
- b) numero della polizza e nominativo del contraente;
- c) numero dell'eventuale sinistro oggetto del reclamo;
- d) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- e) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- f) ogni documento utile per descrivere le circostanze.

Il reclamo eventualmente inoltrato all'intermediario è da quest'ultimo trasmesso all'impresa per la gestione ed il riscontro al reclamante.

Il Servizio Reclami, svolta la necessaria istruttoria, provvederà a fornire riscontro entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo, salva - nel caso dei reclami riguardanti il comportamento dell'intermediario, come sopra definiti - l'applicazione dell'ulteriore termine di 15 giorni, al fine di ottenere le integrazioni istruttorie dall'intermediario stesso.

Il contraente ha inoltre facoltà di inoltrare per iscritto all'intermediario i reclami riguardanti i comportamenti di quest'ultimo e dei dipendenti e collaboratori di cui si avvale, compresi gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B e D del RUI che eventualmente collaborano con l'intermediario stesso nell'ambito dei rapporti di libera collaborazione di cui all'art. 22, comma 10, D.L. 179/2012 convertito in L. 221/2012.

In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'**IVASS**, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it

Ulteriori informazioni a riguardo, incluso il modello utilizzabile, sono reperibili sul sito www.ivass.it alla sezione "Per i Consumatori" al link "Reclami".

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, il reclamante avente il domicilio in Italia, può presentare reclamo all'IVASS, seguendo le indicazioni sopra descritte, o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET, accedendo al sito internet: <https://ec.europa.eu/info/fin-net>

In caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria è possibile avvalersi dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie di seguito riportati.

Mediazione: interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione è obbligatoria, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, nelle controversie in materia di contratti assicurativi, escluse quelle in materia di risarcimento dei danni da circolazione dei veicoli e dei natanti.

Negoziazione assistita: tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. La negoziazione assistita è obbligatoria, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, nelle controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti.

Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie

Arbitrato: le Condizioni Generali di Assicurazione possono prevedere la facoltà di ricorso a procedure arbitrali, specificandone le modalità di promozione (in forza di quanto previsto dal titolo VIII, capo I, del Codice di Procedura Civile).

Conciliazione paritetica: è possibile ricorrere a tale procedura per i soli sinistri R.C. Auto in cui la richiesta di risarcimento non sia superiore a € 15.000, e qualora ne sussistano i presupposti, rivolgendosi ad una delle Associazioni che hanno aderito all'accordo con ANIA istitutivo di tale procedura (www.ania.it – sezione Servizi/Procedura di conciliazione R.C. Auto).

Per la risoluzione delle controversie tra un contraente e il proprio intermediario riguardo ai prodotti di investimento assicurativo è possibile rivolgersi all'**Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF)**, un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie attivo presso la Consob. La presentazione del ricorso da parte dell'investitore avviene online, attraverso il sito web dell'ACF (www.acf.consob.it).

Maggiori informazioni in merito sono disponibili su www.gruppoitas.it, nella sezione "Reclami".

ALLEGATO 4 TER

ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

Il distributore ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso

di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza,

il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.

GIRIBALDI LUCA ISCRIZIONE AL RUI A000055290

Sezione I – Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

a) obbligo di consegna al contraente dell'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della

sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo

a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente

b) obbligo di consegna dell'allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione

di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione

c) obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti

disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente

d) obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e

previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione

e) se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, obbligo di informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito

f) obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto

g) obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata

Sezione II – Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi

a) prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, obbligo

di consegna/trasmisione al contraente copia dell'Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018

b) obbligo di valutare l'adeguatezza oppure l'appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto

c) in caso di vendita con consulenza, obbligo di informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone

i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza

d) in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione

e) in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l'appropriatezza del prodotto proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di

acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione

f) obbligo di fornire le informazioni di cui all'articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice